

Bruxelles, 24 aprile 2019 (OR. en)

8811/19

Fascicolo interistituzionale: 2019/0095 (NLE)

UD 127 CID 6 TRANS 300

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 aprile 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 189 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 189 final.

All.: COM(2019) 189 final

8811/19 bp ECOMP 3 B



Bruxelles, 23.4.2019 COM(2019) 189 final 2019/0095 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-PTC¹ sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte di detto comitato, di una decisione che modifica le appendici della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito² ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione relativa ad un regime comune di transito

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa estende il regime di transito doganale dell'Unione³ alle parti contraenti della convenzione diverse dall'Unione europea e stabilisce gli obblighi che incombono agli operatori commerciali e alle autorità doganali per le merci trasportate nel quadro di tale regime da una parte contraente a un'altra. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione. Le altre parti contraenti sono la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. I paesi in questione sono indicati nella convenzione come paesi di transito comune.

2.2. Il comitato congiunto

Il compito del comitato congiunto è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo⁴ dalle parti contraenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione.

2.3. L'atto previsto del comitato congiunto

Nel maggio o giugno 2019 il comitato congiunto deve adottare, mediante procedura scritta, una decisione intesa a modificare le appendici della convenzione.

La convenzione è stata recentemente modificata in due occasioni, nell'aprile 2016 e nel dicembre 2017⁵, allo scopo di allinearla alle disposizioni del codice doganale dell'Unione

_

Paesi di transito comune.

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Articoli 226 e 227 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁴ Nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni.

A seguito delle decisioni del comitato congiunto n. 1/2016 del 28 aprile 2016 e n. 1/2017 del 5 dicembre 2017. Tali decisioni sono entrate in vigore, rispettivamente, il 1º maggio 2016 e il 5 dicembre 2017.

("CDU")⁶ e dei suoi atti delegati e di esecuzione con riguardo al regime di transito e alla posizione doganale di merci unionali.

Sono proposte ulteriori modifiche per tenere conto di altre modifiche apportate al pertinente diritto dell'UE. Si tratta delle seguenti modifiche.

L'articolo 84 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione⁷, che stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per essere autorizzati a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o un esonero dalla garanzia, è stato modificato nel giugno 2018⁸. La modifica riguarda l'eliminazione del requisito relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti come condizione autonoma, in quanto l'esperienza pratica negli Stati membri ha dimostrato che tale condizione era interpretata in modo troppo restrittivo ed era incentrata solo sulla disponibilità di contante. La valutazione della capacità di un richiedente di pagare l'intero importo dell'obbligazione dovrebbe pertanto essere integrata nella valutazione della sua situazione finanziaria. Poiché le condizioni da soddisfare sono identiche per il regime di transito unionale e il regime di transito comune, l'articolo 75 dell'appendice I della convenzione riprende l'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Pertanto l'articolo 75 dell'appendice I della convenzione deve essere modificato in linea con il nuovo articolo 84 del suddetto regolamento delegato.

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione⁹ ha autorizzato, fino al 1° maggio 2018, l'utilizzo della cosiddetta "semplificazione di livello 2 del transito per il trasporto aereo", che consente all'operatore di basare una dichiarazione di transito su un manifesto elettronico. Dal 1º maggio 2018 al trasporto aereo si applicano le disposizioni relative alla nuova semplificazione del transito (ossia l'uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito). Pertanto tutti i riferimenti alla semplificazione di livello 2 del transito obsoleta di cui all'appendice I della convenzione devono essere soppressi.

La direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ¹¹, che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. Pertanto tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE nell'appendice I della convenzione devono essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

GU L 119 del 4.5.2016, pag. 2.

Inoltre il cosiddetto "Corridor-T2", che consente alle merci dell'Unione di circolare attraverso i paesi di transito comune mantenendo la loro posizione doganale, è attualmente limitato a merci non vincolate al regime di esportazione come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dell'appendice II. Tale restrizione, derivante dal fatto che l'attuale disposizione relativa al "Corridor-T2" è inserita nel titolo I dell'appendice II, non era intenzionale in quanto gli Stati membri hanno riferito che in precedenza le merci destinate all'esportazione transitavano attraverso il corridoio. Pertanto l'articolo 2 bis sul "Corridor-T2" dovrebbe essere soppresso dal titolo I dell'appendice II della convenzione e inserito in un nuovo titolo I bis cui non si applicano i limiti di utilizzo del "Corridor-T2".

Secondo l'"accordo di Prespa", firmato nel giugno 2018, il nome precedente del paese "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è stato sostituito dal nome "la Repubblica di Macedonia del Nord". La Repubblica di Macedonia del Nord è un paese di transito comune e poiché la convenzione contiene riferimenti al nome del paese e al relativo codice, è necessario apportare le opportune modifiche all'appendice III e all'appendice III bis.

Il processo volto a stabilire una posizione comune dell'Unione europea sul progetto di decisione relativa alle ulteriori modifiche da apportare alla convenzione dovrebbe essere relativamente agevole poiché il contenuto è basato su norme dell'Unione europea che sono già state convenute dagli Stati membri (in particolare nelle disposizioni degli atti delegati del codice doganale dell'Unione).

Si invita la Commissione ad adottare il presente progetto di proposta e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione diventerà vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 2 della decisione stessa, che stabilisce la sua entrata in vigore il giorno dell'adozione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, le decisioni di modifica della convenzione devono essere attuate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta consiste nel modificare le appendici della convenzione per allinearle con quanto segue:

la normativa doganale dell'Unione che disciplina il regime di transito unionale e, in particolare, il nuovo articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione; le nuove disposizioni in materia di semplificazione del transito per il trasporto aereo;

la legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (in particolare il regolamento (UE) 2016/679, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE);

le disposizioni relative alla posizione doganale di merci unionali in relazione alla procedura "Corridor-T2";

l'esito dell'"accordo di Prespa" riguardante la denominazione "la Repubblica di Macedonia del Nord".

Garantendo il pieno allineamento della convenzione alla vigente legislazione dell'Unione e creando così condizioni uniformi per l'attuazione coerente delle disposizioni relative al transito unionale e al regime di transito comune, le modifiche alla convenzione proposte comporterebbero vantaggi sostanziali e tangibili sia per gli operatori commerciali che per le amministrazioni doganali.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Aspetti giuridici procedurali

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC adotta mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Le modifiche alle appendici della convenzione mirano a garantire l'efficacia delle procedure di attraversamento delle frontiere. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano pertanto la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato congiunto UE-PTC è inteso a modificare la convenzione, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito¹² ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione può adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
- (3) Le disposizioni della convenzione relative alla protezione dei dati personali scambiati ai fini dell'applicazione della convenzione dovrebbero contenere un riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (4) L'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹⁴, che stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per essere autorizzati a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o un esonero dalla garanzia, è stato modificato¹⁵. A seguito della modifica è stato eliminato il requisito relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti come condizione autonoma, in quanto l'esperienza pratica negli Stati membri ha dimostrato che tale condizione era

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

-

GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11).

interpretata in modo troppo restrittivo ed era incentrata solo sulla disponibilità di contante. La valutazione della capacità degli operatori economici di pagare l'intero importo dell'obbligazione dovrebbe pertanto essere integrata nella valutazione della loro situazione finanziaria. L'articolo 75 dell'appendice I della convenzione, che ricalca le disposizioni dell'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (5) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, dal 1° maggio 2018 si applicano le disposizioni relative alla nuova semplificazione del transito, ossia l'uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo 16. La precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo, che consentiva all'operatore di basare una dichiarazione di transito su un manifesto elettronico, poteva essere utilizzata solo fino al 1° maggio 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza nella convenzione tutti i riferimenti a tale semplificazione obsoleta del transito per il trasporto aereo.
- (6) Attualmente le condizioni in base alle quali le merci trasportate attraverso il "Corridor-T2" mantengono la loro posizione doganale di merci unionali sono stabilite nel titolo I dell'appendice II della convenzione, il cui ambito di applicazione è limitato alle merci non vincolate al regime di esportazione. Tale restrizione per le merci unionali che transitano attraverso il "Corridor-T2" non è stata stabilita intenzionalmente. Pertanto, l'articolo 2 bis dell'appendice II della convenzione dovrebbe essere soppresso dal titolo I e un nuovo articolo dovrebbe essere inserito in un nuovo titolo I bis, in base al quale tale restrizione non si applicherebbe.
- (7) A seguito della notifica, da parte della Macedonia del Nord, alle Nazioni Unite e all'Unione europea dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa a decorrere dal 15 febbraio 2019, il paese precedentemente denominato "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è diventato "la Repubblica di Macedonia del Nord". È pertanto opportuno modificare il nome e il codice del paese nell'appendice III e nell'appendice III bis della convenzione.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto, poiché le modifiche alla convenzione, se approvate, saranno vincolanti per l'Unione.
- (9) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

con riguardo alle modifiche alle appendici di tale convenzione si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente